

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4552 del 06/09/2018
Oggetto	L.R. 10/1993 E S.M.I. - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO 15 KV (MT), IN CAVO AEREO TIPO ELICORD PER SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI LINEA AEREA IN CONDUTTORI NUDI COMPRESO TRA LE CABINE "CARRAIE 2" E "S.STEFANO 2", ED UN TRATTO DI CAVO SOTTERRANEO AD ELICA VISIBILE PER L'INSERZIONE DELLE CABINE "S.STEFANO 2" E "PEPSANSTE", IN LOCALITÀ S. STEFANO, NEL COMUNE DI RAVENNA (RA) - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - SEDE LEGALE IN VIA OMBRONE N. 2, ROMA ; RIFERIMENTO PRATICA: ZORA/1030-AUT.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4745 del 06/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno sei SETTEMBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

Sinadoc. n. 35037/2017

**OGGETTO:** L.R. 10/1993 E S.M.I. - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO 15 KV (MT), IN CAVO AEREO TIPO ELICORD PER SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI LINEA AEREA IN CONDUTTORI NUDI COMPRESO TRA LE CABINE "CARRAIE 2" E "S.STEFANO 2", ED UN TRATTO DI CAVO SOTTERRANEO AD ELICA VISIBILE PER L'INSERZIONE DELLE CABINE "S.STEFANO 2" E "PEPSANSTE", IN LOCALITÀ S. STEFANO, NEL COMUNE DI RAVENNA (RA) - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - SEDE LEGALE IN VIA OMBRONE N. 2, ROMA – RIFERIMENTO PRATICA: ZORA/1030-AUT.

### IL DIRIGENTE

#### RICHIAMATI:

- il "Testo unico delle disposizioni di legge sulle Acque e Impianti Elettrici", 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- la Legge 28 giugno 1986, n. 339 "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne" ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con Decreto Interministeriale 21 marzo 1988, n. 449, integrato con D.M. 16 gennaio 1991;
- la L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts. Delega di funzioni amministrative" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo del 16 marzo 1999, n. 79, "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i.;
- la L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" e s.m.i.;
- la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)" e s.m.i.;
- la L.R. 19 dicembre 2002, n. 37 "Disposizioni regionali in materia di espropri" e s.m.i.;
- la Legge del 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" e s.m.i. ;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. ;
- il D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica";
- la Nota della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità - Servizio Affari Giuridici del Territorio Prot. n. AMP/TUG/03/11853 del 05.06.2003 "Parere sull'interpretazione dell'art. 30 della L.R. n. 37 del 2002 (Procedimento autorizzatorio alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici)" che fornisce chiarimenti in merito alle procedure per il rilascio di autorizzazioni a linee ed impianti elettrici fino a 150 volts;
- la Nota della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità - Servizio Affari Giuridici del Territorio Prot. N. AMP/TUG/04/16132 del 12.08.2004 "Parere sull'interpretazione dell'art. 30 della L.R. n. 37 del 2002 (Disciplina relativa al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici di cui alla L.R. n. 10 del 1993, modificata dalla L.R. n. 37 del 2002)" che fornisce chiarimenti in merito al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici;
- la Nota della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità e Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa - Prot. n. AMP/DPA/06/12110

del 14.07.2006 "Indicazioni operative in merito al procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici (D.Lgs. n. 330 del 2004 e L.R. n. 10 del 1993)" che fornisce chiarimenti in merito all'applicazione del D.Lgs. 330/2004, con particolare riguardo alle procedure per il rilascio di autorizzazioni a linee ed impianti elettrici fino a 150 volts disciplinate dalla L.R. 10/93 e s.m.i.;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

#### VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 17, lett. a) della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla costruzione di elettrodotti sino a 150 kV e altri elettrodotti di interesse non nazionale, sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna (ARPAE) e del documento Manuale Organizzativo ARPAE";
- la Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2363 del 21.12.2016, avente come oggetto "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

#### VISTE:

- La domanda ZORA/1030-AUT, presentata in data 08.01.2018, Prot. E-DIS-20/12/2017-0751992 (acquisita con PGRA n. 2018/173 del 08.01.2018) da e-distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Nord - Zona di Forlì-Ravenna, Casella Postale 229, Via Spoleto sn, 00071 Pomezia (RM), C.F. e P.IVA 05779711000, sede legale in via Ombrone n. 2, Roma, corredata dalla documentazione prescritta con la quale:

- a) si chiede l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto elettrico a 15 kV (MT), in cavo aereo tipo Elicord per sostituzione di un tratto di linea aerea in conduttori nudi compreso tra le cabine "CARRAIE 2" e "S.STEFANO 2", ed un tratto di cavo sotterraneo ad elica visibile per l'inserzione delle cabine "S.STEFANO 2" e "PEPSANSTE", in località S. Stefano, nel Comune di Ravenna (RA);
- b) si dichiara che l'elettrodotto in oggetto non risulta essere previsto negli strumenti urbanistici, e pertanto l'atto di autorizzazione avrà efficacia di variante urbanistica ai sensi dell'art. 2 bis della L.R. 10/1993;
- c) si chiede la dichiarazione della sussistenza della pubblica utilità e dell'inamovibilità dell'opera;

- La documentazione integrativa a completamento dell'istanza presentata dal proponente Prot. E-DIS-22/01/2018-0044733 (PGRA n. 909 del 22.01.2018) a seguito della richiesta inviata da questa SAC (PGRA n. 341 del 11.01.2018);

- La pubblicazione di avviso di deposito dell'istanza in oggetto e dei relativi allegati - contenente l'indicazione che l'autorizzazione comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Ravenna, con apposizione del vincolo espropriativo, nonché dichiarazione di pubblica utilità e inamovibilità - effettuata da ARPAE-SAC di Ravenna, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, Parte Seconda n. 18 del giorno 07.02.2018, anno 49, n. 24;

- La pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ravenna per consecutivi 20 giorni e precisamente dal 07.02.2018 al 26.02.2018, registrato con progressivo n. 440/2018 del Registro di Albo Pretorio, comunicato dal Comune di Ravenna con nota Prot. n. 34545 del 27.02.2018 (PGRA n. 2769 del 28.02.2018);
- La pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Ravenna per consecutivi 20 giorni dal 07.02.2018 al 26.02.2018, registrato con progressivo n. 213/2018 del Registro delle Pubblicazioni, comunicato dalla Provincia di Ravenna con nota Prot. n. 507 del 05.03.2018 (PGRA n. 3018 del 05.03.2018);
- La pubblicazione sul quotidiano "Il Resto del Carlino-Ravenna", del giorno 07.02.2018, effettuata da e-distribuzione S.p.A.;
- La planimetria con individuate le ditte catastali interessate dall'impianto in oggetto, nonché l'elenco con indicati i proprietari delle particelle, presentati da e-distribuzione S.p.A. con l'istanza del 08.01.2018, Prot. E-DIS-20/12/2017-0751992 (PGRA n. 2018/173 del 08.01.2018) e la nota di trasmissione documentazione a completamento istanza Prot. E-DIS-22/01/2018-0044733 (PGRA n. 909 del 22.01.2018);
- Le comunicazioni personali effettuate a tutti i proprietari interessati dall'opera elettrica da autorizzare, mediante lettere raccomandate con ricevuta di ritorno (PGRA 1022, 1023, 1025, 1026, 1027 del 24.01.2018), in base all'elenco fornito da e-distribuzione S.p.A., pervenute ai proprietari tra il 31.01.2018 ed il 02.02.2018;
- La nota della SAC di Ravenna, PGRA n. 110 del 25.01.2018, con la quale:
  - viene comunicato l'avvio del procedimento autorizzativo;
  - viene comunicata l'indizione della conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 c. 2 L. 241/90 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona;
- La documentazione integrativa volontaria presentata dalla ditta con nota Prot. E-DIS-06/02/2018-0081450 (PGRA n. 1831 del 08.02.2018), trasmessa agli enti coinvolti nel procedimento da questa SAC con nota PGRA n. 1907 del 09.02.2018;
- La nota del Comune di Ravenna – Progettazione Urbanistica Prot. n. 23747 del 08.02.2018 (PGRA n. 1941 del 09.02.2018) con cui vengono richieste integrazioni documentali;
- La nota di questa SAC, PGRA n. 2913 del 01.03.2018, di trasmissione richiesta documentazione integrativa, con la quale si comunica inoltre la sospensione dei termini del procedimento amministrativo e della conferenza di servizi decisoria;
- La documentazione integrativa presentata dalla ditta con nota Prot. E-DIS-15/03/2018-0168732 (PGRA n. 3533 del 16.03.2018);
- Le inesattezze riscontrate dalla SAC nelle comunicazioni precedentemente effettuate, motivazione per la quale sono state inviate nuovamente le comunicazioni personali a tutti i proprietari interessati dall'opera elettrica da autorizzare, mediante lettere raccomandate con ricevuta di ritorno (PGRA 6717, 6718, 6719, 6720, 6721 del 24.05.2018), in base all'elenco fornito da e-distribuzione S.p.A. Le raccomandate risultano essere pervenute da parte dei proprietari tra il 25.05.2018 ed il 05.06.2018. Le raccomandate non sono state consegnate ai proprietari della particella 78 del foglio n. 53 del Comune di Ravenna – Sezione Savio in quanto gli indirizzi indicati nella documentazione allegata all'istanza sono risultati non corretti;
- La nota Prot. E-DIS-04/06/2018-0338068 (PGRA n. 7383 del 07.06.2018), con cui, essendo stati riscontrati indirizzi non corretti riportati al punto 2 dell'elenco ditte allegato all'istanza, e-distribuzione ha integrato volontariamente l'elenco ditte proprietarie;
- La nota di questa SAC, PGRA n. 7786 del 15.06.2018, con la quale si comunica che a seguito della ricezione dell'elenco ditte aggiornato al punto 2, la SAC ritiene necessario inviare ulteriori comunicazioni ai proprietari della particella 78 del foglio n. 53 del Comune di Ravenna – Sezione Savio;
- La nota di questa SAC, PGRA n. 7787 del 15.06.2018, di trasmissione elenco ditte proprietarie corretto al Comune di Ravenna – Servizio Progettazione Urbanistica;
- Le comunicazioni personali effettuate ai proprietari della particella 78 del foglio n. 53 del Comune di Ravenna – Sezione Savio, mediante lettere raccomandate con ricevuta di ritorno (PGRA 7729 del 14.06.2018), in base all'elenco aggiornato fornito da e-distribuzione S.p.A., pervenute a tutti i proprietari tra il 22.06.2018 ed il 25.06.2018;

VISTE le comunicazioni pervenute da parte di:

- **Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna** - Prot. n. 57559 del 22.12.2017 (PGRA n. 16933 del 27.12.2017), nota che comunica che: “... *non risultano essere presenti miniere di minerali solidi nel territorio della Provincia di Ravenna e per tale motivo non è dovuta da parte nostra alcuna espressione di parere o rilascio di Nulla Osta ...*”.

- **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** - Direzione Generale Territoriale Nord-Est - U.S.T.I.F. di Venezia - Sezione di Bologna – Prot. n. U.0003258 del 05.01.2018 (PGRA n. 200 del 08.01.2018), nota che comunica la non necessità del rilascio di Nulla Osta/Assenso tecnico.

VISTI i nulla osta e pareri, previsti dagli artt. 3 e 4 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 e s.m.i., favorevoli e precisamente:

- **ARPAE-SSA di Ravenna** - certificato n. 35037-8 SINA SAC/RA/17 del 18.01.2018 (PGRA n. 795 del 19.01.2018), parere che tiene conto del parere AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna del 16.01.2018-Prot. n. 0012174/P. Conformità impianti alla normativa vigente in materia di esposizione ai campi elettromagnetici generati da elettrodotti, di cui si riporta il seguente stralcio:

“... - *vista la documentazione presentata da e-distribuzione per l'impianto in oggetto, in cui si dichiara al punto A della domanda che: “... il progetto rappresentato nell'elaborato tecnico è stato redatto in conformità alla L. 36/2001 ed ai relativi D.P.C.M. 08/07/2003 e D.M. 29/05/2008...”;*

- *vista la documentazione presentata da e-distribuzione per la linea elettrica aerea (km. 0,455) e sotterranea (km. 0,650) ed in particolare il punto B della domanda, in cui si dichiara che: “relativamente alle parti di impianto che verranno realizzate in soluzione aerea e sotterranea con cavo cordato ad elica visibile, ai sensi dell'art. 3.2 del D.M. 29/05/2008 tale tipologia costruttiva non costituisce fascia di rispetto per i c.e.m. in quanto le emissioni sono molto ridotte”; nel caso specifico risulta che le fasce di rispetto per l'obiettivo di qualità di 3 µTesla non intersecano aree in cui sia prevista la presenza continuativa di persone;*

- *si prende atto della demolizione della linea aerea fra i punti E e G per una lunghezza complessiva di 760 metri e del tratto C-D per una lunghezza di 455 metri.*

*Tenuto conto di quanto sopra ne segue che risulta ottemperato l'obiettivo di qualità di 3 µTesla e quindi si ritiene, congiuntamente all'AUSL della Romagna, che gli impianti in oggetto siano conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di esposizione ai campi elettromagnetici generati da elettrodotti.”;*

- **Comando Marittimo Nord - Ufficio Demanio Infrastrutture - Marina Nord La Spezia** - Nulla Osta favorevole inviato con lettera Prot. M\_D\_MARNORD0000709 del 09.01.2018 (PGRA n. 255 del 09.01.2018) e confermato con nota Prot. M\_D\_MARNORD0004863 del 09.02.2018 (PGRA n. 1968 del 09.02.2018);

- **Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna”** – Nulla Osta n. 19-18 del 15.02.2018, inviato con lettera Prot. M\_D E24466 n. 2729 del 20.02.2018 (PGRA n. 2451 del 21.02.2018) e confermato con note Prot. M\_D E24466 n. 4468 del 21.03.2018 (PGRA n. 3816 del 22.03.2018) e n. 10462 del 05.07.2018 (PGRA n. 8718 del 05.07.2018): “*Nulla Osta alla realizzazione dell'opera, di cui all'istanza in argomento, senza l'imposizione di particolari vincoli.*”;

- **Azienda Unità Sanitaria della Romagna (AUSL)** – Dipartimento di Sanità Pubblica – Parere Prot. n. 106872/P del 02.05.2018 (PGRA n. 5702 del 03.05.2018): “... *per quanto di competenza, non si evidenziano elementi ostativi alla realizzazione degli interventi così come proposti dalla Soc. richiedente.*”;

- **ARPAE-SAC di Ravenna** – Nulla Osta Minerario, PGRA n. 11306 del 31.08.2018, che recita: “... *quanto richiesto non interferisce con attività minerarie relative alle concessioni di acque minerali e termali vigenti. Si rilascia pertanto Nulla Osta Minerario ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”, e dell'art. 3 comma 3 della L.R. 22.02.1993 n. 10 e successive modificazioni.*”;

VISTI i nulla osta e pareri, previsti dagli artt. 3 e 4 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 e s.m.i., favorevoli con prescrizioni e precisamente:

- **Provincia di Ravenna – Servizio Programmazione Territoriale. Nulla Osta sulla fattibilità dell'intervento rispetto al vigente PTCP**, inviato con nota Prot. n. 28267 del 28.12.2017 (PGRA n.

17032 del 29.12.2017) così come sostituito dalla nota Prot. n. 8272 del 10.04.2018 (PGRA. n. 4680 del 11.04.2018):

“... Dall'analisi del PTCP si è verificato che l'intervento in oggetto:

A) risulta ricadere interamente in Zona tutelata di cui all'Art. 3.20c (Paleodossi di modesta rilevanza) rappresentate nella tavola 2.13 (Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali) del vigente PTCP della Provincia di Ravenna, le cui norme dispongono che:

“Art. 3.20 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi

.....

La realizzazione di infrastrutture, impianti e attrezzature tecnologiche a rete o puntuali comprenderà l'adozione di accorgimenti costruttivi tali da garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata sulla quale si interviene.

.....”

Pertanto visto l'Art. 3.20 del vigente PTCP, l'intervento è ammissibile alla condizione che in fase realizzativa siano adottati tutti quegli accorgimenti costruttivi tali da garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata sulla quale si interviene, fermo restando ulteriori disposizioni dettate dagli strumenti urbanistici comunali;

B) risulta ricadere con la tratta E-F, con parte della tratta C-D e con parte della tratta F-G in Zona tutelata di cui all'Art. 3.21.Ab3 (Aree di affioramento di materiali archeologici) rappresentate nella tavola 2.13 (Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali) del vigente PTCP della Provincia di Ravenna, le cui norme dispongono che:

“Art. 3.21.A - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico

.....”

Pertanto visto l'Art. 3.21.A del vigente PTCP, le tratte/opere di intervento che interferiscono con la zona appartenente alla categoria b3) del secondo comma, sono ammissibili alla condizione che per i reperti di interesse storico-archeologico eventualmente emersi nel corso dei lavori, dovrà essere usata ogni cautela perché questi non siano danneggiati e nel contempo il "soggetto attuatore" sarà obbligato ad avvisare l'Ente competente (Soprintendenza Archeologica Regionale - Sezione di Ravenna) sospendendo immediatamente i lavori, fermo restando ulteriori disposizioni dettate dagli strumenti urbanistici comunali.;

- **Comune di Ravenna** – Area Infrastrutture Civili – Servizio Strade – Parere di competenza del 30.01.2018 (PGRA n. 1468 del 01.02.2018): “... si esprime parere favorevole precisando qualora fosse necessario eseguire scavi in sede stradale questi dovranno essere preventivamente autorizzati dall'ente proprietario secondo il proprio regolamento. ...”;

- **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo** - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini – Parere archeologico di competenza Prot. n. 1370 del 01.02.2018 (PGRA n. 1551 del 02.02.2018) confermato con nota Prot. n. 2027 del 15.02.2018 (PGRA n. 2234 del 16.02.2018): “... parere favorevole alla realizzazione dell'opera ... subordinandolo al controllo archeologico in corso d'opera esclusivamente alla parte riguardante la realizzazione dei blocchi di fondazione in terreno agricolo, identificati nel progetto definitivo nel tratto da realizzare compreso tra le lettere C e D.... anche per quanto concerne i lavori da eseguirsi su sede stradale, identificati nel progetto definitivo nel tratto da realizzare compreso tra le lettere A e B, qualora durante i lavori venissero scoperti beni archeologici, questi resteranno sottoposti a quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” in materia di rinvenimenti fortuiti. ...”;

- **Consorzio di Bonifica della Romagna** – Parere Prot. n. 6396/RA4011/MMO/oma del 01.03.2018 (PGRA n. 2947 del 02.03.2018): “... si esprime parere favorevole condizionato all'attuazione del progetto ...

#### 1. Analisi del progetto

...

- il presente viene espresso esclusivamente per quanto riguarda la posa della nuova linea elettrica all'interno della fascia di rispetto in dx idraulica dello scolo consorziale Fiumicello Superiore ed al sovrappasso del medesimo in corrispondenza del ponte stradale di via Don Silvagni.

- ... All'interno di tale fascia di rispetto, per poter realizzare opere, atti o fatti con le stesse interferenti, è obbligatoria la Concessione e/o Autorizzazione del Consorzio. L'osservanza delle suddette fasce resta valida anche in presenza di tratti di canali tombinati.

#### 2. Prescrizioni ai sensi del R.D. n. 368/1904 e del Regolamento di Polizia Idraulica Consorziale

- ... il parallelismo interrato, previsto nella sede stradale di via Cella, dovrà essere posizionato a distanza non inferiore a m 3,00 dal ciglio canale/limite di proprietà dello scolo Fiumicello Superiore, sia nel tratto in cui il canale risulta tombinato sia nel tratto a cielo aperto. Detta distanza andrà riferita al limite esterno del cavidotto o al limite esterno di eventuali pozzetti di linea.

- L'attraversamento dello scolo Fiumicello Superiore in corrispondenza di via Don Silvagni è ammesso in subalveo o in sovrappasso all'esistente tombinamento, senza interferire con la sezione libera di deflusso del manufatto idraulico e senza compromettere la stabilità. In caso di attraversamento in subalveo occorrerà mantenere un franco minimo di m 1,00 tra la quota di fondo canale originaria e l'estradosso del cavidotto ed il piano di posa di manufatto di tombinatura del canale. Tale franco verrà maggiorato di m 0,50 qualora la posa della tubazione avvenga con tecnica del microtunneling.

...

### 3. Prescrizioni generali

...

.. il soggetto attuatore dovrà presentare regolare istanza di Concessione/Autorizzazione presso la competente Area Tecnica consortile.

..." (Vedi All. 3);

- **Provincia di Ravenna** – Settore Lavori Pubblici – Parere di massima per quanto di competenza sulla viabilità Provinciale trasmesso con nota Prot. n. 11554 del 17.05.2018 (PGRA. n. 6519 del 21.05.2018): "... Il tratto di elettrodotto interrato, riguardante la viabilità Provinciale (vedasi schema grafico allegato), interesserà il tratto dalla Progressiva km. 8+585 alla Progressiva km. 8+835 della s.p. n. 27 Cella (intersezione con Via A.Moro).

La soluzione proposta come "definitiva" riguarda un fiancheggiamento stradale con tubazione diam. mm. 160, che interessa il tratto dalla Progressiva Km. 8+585 alla Progressiva Km. 8+835 in sinistra, che verrà collocata all'interno del percorso ciclopedonale protetto esistente.

Si suggerisce per tale fiancheggiamento l'opportunità di prevedere, in chiave futura, la posa di un'ulteriore tubazione di riserva diam. mm. 125 interrotta da appositi pozzetti con chiusini in ghisa.

In corrispondenza della Progressiva Km. 8+835 (all'altezza dell'intersezione con la S.C. Via Silvagni) sarà realizzato un attraversamento stradale a cielo aperto per la messa in opera della tubazione diam. mm. 160 (tubo passante per l'elettrodotto in progetto) completo dei relativi materiali di riempimento previsti nell'apposita autorizzazione di seguito citata.

Si prescrive, a titolo di predisposizione futura, di inserire all'interno dell'attraversamento di cui sopra un'ulteriore tubazione diam. mm.160 completa ai lati (al di fuori della carreggiata Provinciale della S.P. n. 27) di appositi chiusini in ghisa. Al termine dell'attraversamento in sede di "ripristino definitivo" dello scavo effettuato, dovrà essere realizzato un ripristino totale della pavimentazione della S.P. n. 27 (a tutta larghezza) per uno sviluppo di circa m. 50,00.

Pertanto alla luce di quanto sopra rappresentato si esprime parere favorevole, per quanto di stretta competenza, per la realizzazione dell'elettrodotto oggetto di richiesta sulla base delle modalità sopra esplicitate.

Infine si precisa che a valle dell'autorizzazione da parte di ARPAE-SAC si renderà necessario, a cura del Soggetto richiedente, richiedere apposita autorizzazione (ai sensi del D.L.vo 285/92) al Comune di Ravenna il quale dovrà, prima del rilascio, richiedere apposito e specifico nulla osta a questa Provincia.

...";

- **Aeronautica Militare – Comando 1^ Regione Aerea** - Nulla osta per la realizzazione di impianti/infrastrutture civili ed industriali sul territorio nazionale costituenti ostacolo per la navigazione aerea a bassa quota, Prot. M\_D AMI001 0003866 del 02.03.2018 (PGRA n. 3518 del 25.07.2018): "... 1. L'intervento in epigrafe, quale descritto nella comunicazione in riferimento, non interferisce né con sedimenti/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs 66/2010 art. 320 e segg.) a loro servizio.

2. Pertanto Nulla Osta, relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A., alla esecuzione dell'intervento di cui sopra.

3. Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si richiama la necessità di dover rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146 /394/4422 in data 09/08/2000 "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere:

- di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);

- di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;

- elettrodotti, a partire da 60 kV;

- piattaforme marine e relative sovrastrutture.

...".

VISTE le note di e-distribuzione S.p.A.:

- Prot. E-DIS-21/12/2017-0753536 (PGRA n. 16837 del 22.12.2017), con cui ha trasmesso al **Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni**-Ispettorato Territoriale Emilia Romagna, e per conoscenza a questa SAC:

- le Attestazioni di Conformità redatte ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 95, del D.Lgs. n. 259/2003 - Codice delle Comunicazioni Elettroniche (per cavo aereo e cavo sotterraneo);
- la Dichiarazione del Procuratore responsabile che ha redatto gli Attestati di Conformità tecnica, in merito alle fasi realizzative dell'elettrodotto di cui all'oggetto (per cavo aereo e cavo sotterraneo);

- Prot. E-DIS-20/12/2017-0751994 (PGRA n. 16807 del 21.12.2017), con cui ha trasmesso all'**Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia** – Sezione di Bologna, e per conoscenza a questa SAC:

- la dichiarazione di non interferenza con attività minerarie prevista dalla Direttiva Direttoriale 11.06.2012 del Direttore Generale delle Risorse Minerarie ed Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11.12.1933, n. 1775;

- Prot. E-DIS-22/01/2018-0044733 (PGRA n. 909 del 22.01.2018) con cui ha trasmesso a questa SAC:

- l'**asseverazione idraulica**, ai sensi del c.2 art. 4 Decreto del S.G. n. 98/2017, in cui dichiara che l'impianto in oggetto non genera aggravamenti alle condizioni di instabilità presenti nell'area interessata e non risente degli effetti di una eventuale esondazione. Verifica di compatibilità idraulica del 16.01.2018, redatta dal Tecnico abilitato Ing. Guido Venieri.

VISTA la nota con cui questa SAC ha provveduto a richiedere (PGRA n. 4238 del 30.03.2018) al Comune di Ravenna, con propria deliberazione, di esprimere le valutazioni in merito alla proposta di variante, ai sensi dell'art. 3 c. 4 della LR 10/93 e s.m.i. Con la stesa nota questa SAC ha provveduto inoltre a comunicare che:

- sono scaduti i termini per la presentazione delle osservazioni in seguito alla pubblicazione sul BURERT;
- sono scaduti i termini per la presentazione delle osservazioni da parte dei proprietari delle aree interessati dall'intervento;
- all'ufficio SAC di Ravenna non sono pervenute osservazioni.

VISTA la nota del Comune di Ravenna – Area Pianificazione Territoriale Prot. 88729 del 22.05.2018 di trasmissione della Delibera di Consiglio di Comune n. 49 del 08.05.2018, di *Valutazione in merito alla variante all'elaborato POC.13 "Ricognizione dichiarazioni di pubblica utilità" del POC*, ai sensi dell'art. 3 della L.R.10 del 1993 finalizzata al rilascio dell'autorizzazione per l'opera in oggetto (PGRA n. 6630 del 22.05.2018), con la quale si delibera:

"...

1. ...

2. *per i motivi e i fini di cui in premessa, di esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. 3 della L.R. 22/02/1993 n 10 e s.m.i., relativa alla costruzione e all'esercizio dell'impianto elettrico a 15 kV (MT) in cavo aereo tipo Elicord per sostituzione di un tratto di linea aerea in conduttori nudi compreso tra le cabine "CARRAIE 2" e "S.STEFANO 2", ed un tratto di cavo sotterraneo ad elica visibile per l'inserzione delle cabine "S.STEFANO 2" e "PEPSANSTE", in località S. Stefano, nel Comune di Ravenna. Rif: Pratica – Ravenna ZORA/1030-AUT, con contestuale approvazione della Variante all'elaborato POC 13 del POC nelle risultanze di quanto riportato nel seguente elaborato, denominato Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto:*  
- Allegato A – scheda POC 13: ambito Linea Elettrica Zora 1030;

3. *di dare atto che:*

- *l'autorizzazione che verrà rilasciata da ARPAE SAC di Ravenna, di cui al punto 1), avrà efficacia di variante urbanistica e comporterà la modifica del PRG 2003 nei seguenti elaborati:*  
- POC 13 "Ricognizione dichiarazioni di pubblica utilità"

..." (Vedi All. 4A e 4B alla presente determina).

VISTA la nota del Comune di Ravenna – Area Pianificazione Territoriale Prot. n. 10982 del 19/06/2018 (PGRA n. 7959 del 19/06/2018) con cui, a seguito delle comunicazioni di questa SAC PGRA 7786, 7787 del 15/06/2018, comunica che:

*"... considerato che con delibera di CC n. 49 PG 84913/2018 dell'8 maggio 2018, trasmessa ad ARPAE SAC via PEC in data 22 maggio 2018, nostro PG 88729/2018, si è già data valutazione favorevole in merito alla VARIANTE all'elaborato POC.13 "Ricognizione dichiarazioni di pubblica utilità" del POC ai sensi dell'art. 3 della L.R.10/1993 e che tale elaborato, come da stralcio allegato alla delibera di CC succitata, non riporta i nomi delle ditte, ma solo il tracciato dell'opera e l'indicazione dei mappali interessati dalla dichiarazione di pubblica utilità;*  
*si precisa che il Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica del Comune di Ravenna non ritiene di avere ulteriori adempimenti di competenza ai fine del procedimento amministrativo di cui all'oggetto,*

*se non nel caso in cui pervenissero osservazioni, eventualità di cui si chiede di avere tempestiva informazione.”;*

CONSIDERATO che, a seguito delle comunicazioni personali effettuate ai proprietari delle particelle, in base all'elenco aggiornato fornito da e-distribuzione S.p.A., con la scadenza del termine previsto, non risultano pervenute osservazioni da parte dei proprietari presso i nostri uffici. Questa SAC ha così ritenuto non necessari ulteriori adempimenti da parte del Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica del Comune di Ravenna.

VISTA la nota PGRA n. 9384 del 20.07.2018 con cui questa SAC ha inoltrato alla Provincia di Ravenna la comunicazione del Comune di Ravenna – Area Pianificazione Territoriale Prot. n. 10982 del 19/06/2018 (PGRA n. 7959 del 19/06/2018).

VISTA la nota della Provincia di Ravenna Prot. n. 18625 del 23.08.2018 di trasmissione dell'Atto del Presidente n. 100 del 27.07.2018 (PGRA n. 11000 del 23.08.2018), con cui è stato espresso parere favorevole sulla variante alla strumentazione urbanistica del Comune di Ravenna resasi necessaria ai fini dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto elettrico 15 kV (MT), in cavo aereo tipo Elicord per sostituzione di un tratto di linea aerea in conduttori nudi compreso tra le cabine "CARRAIE 2" e "S.STEFANO 2", ed un tratto di cavo sotterraneo ad elica visibile per l'inserzione delle cabine "S.STEFANO 2" e "PEPSANSTE", in località S. Stefano, nel Comune di Ravenna. Rif: Pratica – Ravenna ZORA/1030-AUT, ed in particolare l'Atto dispone:

“...  
*1. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000, parere favorevole in ordine alla variante alla strumentazione urbanistica che comporterà modifiche all'elaborato POC13 "Ricognizione dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/1993 finalizzata al rilascio dell'autorizzazione' alla costruzione e all'esercizio dell'impianto elettrico a 15 kV(MT) in cavo aereo tipo Elicord per sostituzione di un tratto di linea aerea in conduttori nudi. Località S. Stefano, nel Comune di Ravenna. Rif: Pratica – Ravenna ZORA/1030-AUT" alle condizioni di cui al parere formulato dal Servizio Programmazione Territoriale della Provincia di Ravenna con nota PG 8272/2018, così come riportato nella Relazione, Allegato A) al presente Atto;*  
...”

(All. n. 5 alla presente determina).

VISTA la nota presentata da e-distribuzione S.p.A. E-DIS-03/09/2018-0528588 (PGRA n. 11479 del 05.09.2018), con la quale è stato trasmesso a questa Amministrazione l'atto di accettazione del responsabile del procedimento, riguardante le modalità di esecuzione e di esercizio per l'impianto elettrico in oggetto incluse nei pareri e nulla osta pervenuti e sopra citati.

VISTA la nota presentate da e-distribuzione S.p.A., Prot. E-DIS-04/09/2018-0532413 (PGRA n. 11532 del 06.09.2018) con la quale vengono esplicitate le motivazioni per la dichiarazione di inamovibilità dell'opera, motivazioni accettate dall'ufficio SAC di Ravenna.

CONSIDERATO che, la Conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., è da intendersi conclusa, essendo pervenuti i pareri e gli atti richiesti.

VISTO che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/90 e s.m.i.: *“Si considera acquisito l'assenso senza condizioni dalle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”.*

VISTO l'art. 83 "Ambito di applicazione della documentazione antimafia" del D.Lgs. 159/2011 che stabilisce che:

*"1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67.*

*2. ...omissis...*

*3. La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta:*

*a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1.”.*

VISTA la nota Prot. n. 1103910 del 18.09.2013 (acquisita dalla Provincia di Ravenna con PG. n. 2013/71910 del 19.09.2013) con cui Enel Distribuzione S.p.A. (ora e-distribuzione S.p.A.) ha dichiarato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 (sopra riportato), ed essendo controllata indirettamente dal Ministero delle Finanze, non è tenuta a rilasciare la documentazione antimafia prevista dal citato decreto.

DATO ATTO che, sulla base di quanto sopra esposto, sono stati assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al libro II del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti la documentazione antimafia.

DATO ATTO che la determina di autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L.R. 10/93 e s.m.i., deve essere rilasciata entro 180 giorni dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso di deposito, effettuata in data 07.02.2018, e considerate le sospensioni dei termini per le richieste di integrazioni e la ricezione degli atti propedeutici al rilascio della presente autorizzazione, il procedimento autorizzativo deve essere concluso entro il 9 settembre 2018.

ACCERTATO che il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 2, comma 8, della L.R. 10/93 e s.m.i., determinati con Delibera di Giunta Regionale n. 1946 del 07.10.2003 e approvati con Determina di Giunta Regionale n. 798 del 30.05.2016 "*Approvazione del tariffario delle prestazioni di ARPAE Emilia Romagna*".

RITENUTO che sussistono gli elementi per poter procedere al rilascio dell'autorizzazione alla società e-distribuzione S.p.A. per la costruzione ed esercizio dell'impianto elettrico a 15 kV (MT), in cavo aereo tipo Elicord per sostituzione di un tratto di linea aerea in conduttori nudi compreso tra le cabine "CARRAIE 2" e "S.STEFANO 2", ed un tratto di cavo sotterraneo ad elica visibile per l'inserzione delle cabine "S.STEFANO 2" e "PEPSANSTE", in località S. Stefano, nel Comune di Ravenna (RA).

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente.

DATO ATTO che è stato conferito al Dott. Alberto Rebucci incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni - ARPAE di Ravenna, con decorrenza dal 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015, avente ad oggetto "*Direzione generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitane e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*".

SU proposta del responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni:

## **DETERMINA**

1. La parte narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. I seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale della presente determina;
  - Allegato n. 1 Relazione Tecnica;
  - Allegato n. 2 Progetto definitivo, scala 1:25.000, 1:2.000;
  - Allegato n. 3 Parere Consorzio di Bonifica della Romagna Prot. n. 6396/RA4011/MMO/oma del 01.03.2018;
  - Allegati n. 4A – 4B Delibera di Consiglio del Comune di Ravenna n. 49 del 08.05.2018;
  - Allegato n. 5 Atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. 100 del 27.07.2018;
3. Autorizza la Società **e-distribuzione S.p.A.**, Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Nord - Zona di Forlì-Ravenna, Casella Postale 229, Via Spoleto sn, 00071 Pomezia (RM), C.F. e P.IVA 05779711000, sede legale in via Ombrone n. 2, Roma, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge Regionale 10/1993 e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio dell'impianto elettrico a 15 kV (MT) in cavo aereo tipo Elicord per sostituzione di un tratto di linea aerea in conduttori nudi compreso tra le cabine "CARRAIE 2" e "S.STEFANO 2", ed un tratto di cavo sotterraneo ad elica visibile per l'inserzione delle cabine "S.STEFANO 2" e "PEPSANSTE", in località S. Stefano, nel Comune di Ravenna (RA), Rif. ZORA/1030-AUT;

con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità ed inamovibilità dell'opera, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) l'impianto dovrà essere costruito secondo le modalità tecniche previste nel piano tecnico allegato all'istanza e successivamente collaudato;
  - b) l'autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti dei terzi sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni e condizioni stabilite dagli Enti interessati a termini dell'art. 120 del T.U. 1775/1933, per cui le ditte vengono ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diritti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto elettrico in questione sollevando questa Agenzia da ogni pretesa molestia da chi si ritenesse danneggiato;
  - c) la ditta resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto elettrico tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che, al riguardo, saranno stabiliti con le comminatorie in caso di inadempimento, nonché all'accettazione delle modalità di esecuzione e di esercizio incluse nei consensi rilasciati dagli Enti interessati agli impianti medesimi;
  - d) tutte le spese relative all'autorizzazione medesima sono a carico della ditta a norma della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 e s.m.i.;
  - e) devono essere osservate le prescrizioni indicate da tutti gli Enti consultati e citate in premessa e in allegato;
4. Stabilisce che la presente determina comporta variante agli strumenti urbanistici, ai sensi del comma 3, dell'art. 2-bis della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 e s.m.i., del Comune di Ravenna, per l'apposizione del vincolo espropriativo e per l'individuazione dell'infrastruttura e della Dpa (Distanza di prima approssimazione);
5. Si richiamano i contenuti dei seguenti atti:
- Deliberazione del Consiglio del Comune di Ravenna n. 49 del 08.05.2018 ( Allegati n. 4A – 4B alla presente determina) *“Comune di Ravenna – Valutazione in merito alla variante all'elaborato POC.13 “Ricognizione dichiarazioni di pubblica utilità” del POC ai sensi dell'art. 3 della L.R.10/1993 finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto elettrico a 15 kV (MT) in cavo aereo tipo Elicord per sostituzione di un tratto di linea aerea in conduttori nudi compreso tra le cabine “CARRAIE 2” e “S. STEFANO 2”, ed un tratto in cavo sotterraneo ad elica visibile per l'inserzione delle cabine “S. STEFANO 2” e “PEPSANSTE”, in località Santo Stefano, nel Comune di Ravenna. Rif: Pratica - Ravenna ZORA/1030-AUT”;*
  - Atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. 100 del 27.07.2018 (All. n. 5 alla presente determina) *“Comune di Ravenna - Procedimento amministrativo per il rilascio a e-distribuzione SpA - ai sensi della L.R. 10/1993 e s.m.i. - dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto elettrico a 15 Kv (MT) in cavo aereo tipo Elicord per sostituzione di un tratto di linea aerea in conduttori nudi compreso tra le cabine “CARRAIE 2” e “S. STEFANO 2”, ed un tratto in cavo sotterraneo ad elica visibile per l'inserzione delle cabine “S. STEFANO 2” e “PEPSANSTE”, in località Santo Stefano, nel Comune di Ravenna - Rif: Pratica: ZORA/1030-AUT Espressione di parere ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.i.”;*
6. Si stabilisce che dovranno essere rispettate le prescrizioni di seguito elencate:
- **l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, pena la decadenza dell'autorizzazione, deve avvenire entro 6 (sei) mesi** dalla data in cui il provvedimento di Autorizzazione sarà divenuto inoppugnabile, a norma dell'art.19, co.1, della LR n.26/2004;
  - il titolare dell'autorizzazione, per non incorrere nella sanzione della decadenza del provvedimento amministrativo, ha l'obbligo di segnalare e documentare ogni eventuale ritardo nell'avvio dei lavori ascrivibile a cause di forza maggiore o comunque a cause non imputabili alla propria responsabilità, concordando con l'autorità competente l'assegnazione di un nuovo termine perentorio;
  - la data di inizio dei lavori deve essere comunicata, almeno 15 giorni prima dell'effettivo inizio degli stessi, ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ravenna ed al Comune di Ravenna;
  - **la conclusione dei lavori deve avvenire entro il termine di 3 anni, dal rilascio dell'autorizzazione.** Decorsi tali termini, salvo richiesta motivata di proroga, l'autorizzazione perde efficacia per le parti non ancora realizzate;
  - la comunicazione di fine lavori deve essere trasmessa alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ravenna ed al Comune di Ravenna entro 15 giorni dalla fine dei lavori;
  - i materiali di risulta degli scavi dovranno essere gestiti ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;

7. All'Amministrazione di ARPAE-SAC di Ravenna dovrà essere, inoltre, tempestivamente comunicato:
- l'inizio della eventuale procedura di espropriazione;
  - la messa in esercizio dell'impianto;
  - il collaudo;
8. Di dare atto che:
- è fatto salvo quanto disposto dall'art. 8 "*Decadenza, revoca e sospensione*", dall'art. 9 "*Collaudo*", dall'art. 10 "*Spostamenti per ragioni di pubblico interesse*" e dall'art. 12 "*Sanzioni*" della L.R. 10/1993 e s.m.i.;
  - i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono affidati ai Servizi Territoriali di ARPAE per gli aspetti ambientali e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto;
  - il termine stabilito per la conclusione del procedimento, indicato nel preambolo, è stato rispettato;
  - contro la presente determina gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
9. Di trasmettere, con successiva comunicazione, l'avviso di avvenuto rilascio della presente determina alla Ditta interessata, precisando le modalità del ritiro della determina stessa;
10. Di pubblicare l'avviso di avvenuto rilascio della presente determina sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna;

Dichiara che:

- la presente determina diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del Dirigente di ARPAE-SAC di Ravenna o di chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente determina di autorizzazione si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso alla presente determina è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

**Dott. Alberto Rebucci**

*Firmato digitalmente\**

*\* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ dipendente Arpae - SAC Ravenna, ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 2-bis, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, che **la presente copia è conforme all'originale firmata digitalmente**, ai sensi dell'art. 24 del citato decreto legislativo, dal Dott. Alberto Rebucci, in qualità di Dirigente Arpae – SAC Ravenna, registrato con nr. di registro provvedimenti nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, conservato presso Arpae ai sensi di legge, e consta di n. \_\_\_\_\_ facciate e di nr. \_\_\_\_\_ allegati.

Ravenna, \_\_\_\_\_, Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**